

CRITERI E NORME PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PUBBLICHE CHE PREVERDONO LA PRESENZA DI SORGENTI SONORE

Art. 1 - MANIFESTAZIONI ALLE QUALI SI APPLICA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

1.1 – Sono soggette a procedura semplificata, disciplinata dal comma 2 del presente articolo:

a) le manifestazioni temporanee, gestite da soggetti imprenditoriali, di durata non superiore **ai tre giorni consecutivi o non consecutivi** nell'arco dell'anno, che si svolgono nel medesimo luogo;

b): le manifestazioni temporanee di durata **non superiore a cinque giorni consecutivi o non consecutivi, con stacco di almeno 4 giorni, appartenenti alla medesima tipologia di evento**, che si svolgono nello stesso luogo;

gestite da:

- Pubbliche Amministrazioni, Consorzi o Società da loro partecipate, Enti religiosi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- Enti, associazioni, per iniziative celebrative, politiche, sportive, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, con finalità sociali, umanitarie;
- Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS;
- Soggetti che, in relazione al programma dell'iniziativa, o agli esiti di precedenti analoghe edizioni, ottengano motivato parere favorevole della Giunta Comunale;

1.2 - Il gestore della manifestazione temporanea, soggetta a procedura semplificata, produce allo SUAP, in allegato alla richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente disciplina acustica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002. L'autorizzazione in materia di impatto acustico è soggetta alla procedura del silenzio assenso, che si forma decorsi 30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte dello SUAP.

Art. 2 - MANIFESTAZIONI SOGGETTE A PROCEDURA ORDINARIA

2.1 - Il rilascio delle autorizzazioni in materia acustica per le manifestazioni temporanee, non ricadenti nella procedura semplificata di cui all'art. 1, è subordinato alla presentazione di Relazione previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011, sottoscritta da tecnico competente in materia di acustica ambientale, iscritto nell'apposito elenco regionale, attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002. L'autorizzazione è soggetta alla procedura del silenzio assenso, che si forma quando l'istanza è presentata

almeno 45 giorni prima dell'evento e con il maturare del trentesimo giorno, decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa da parte dello SUAP.

Art. 3 - MANIFESTAZIONI IN DEROGA

3.1 - Le manifestazioni temporanee che non rientrano nei limiti delle giornate di svolgimento, fissate nella Tabella 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002, purchè la loro durata non sia superiore a trenta giorni l'anno e per non più di venti giorni consecutivi, sono soggette ad autorizzazione per l'emissioni sonore previa presentazione di relazione di impatto acustico, sottoscritta da tecnico competente in materia, iscritto nell'apposito elenco regionale, ed acquisizione di parere dell'ARPA, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'evento, secondo le vigenti condizioni e modalità previste dall'Agenzia.

Art. 4 - VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 - La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la relazione di impatto acustico sottoscritta da tecnico competente in materia acustica, possono essere impiegate nei successivi tre anni senza limiti temporali nei procedimenti relativi a richieste di ulteriori autorizzazione di ad analoghe manifestazioni temporanee, purchè non vi siano modifiche significative ai fini della normativa in materia acustica, con riferimento ai luoghi, alle strutture, agli impianti, agli orari, alle tipologie di evento e di emissioni sonore.

4.2 – Qualora, per avverse condizioni metereologiche o causa di forza maggiore documentata, le manifestazioni non possano essere organizzati secondo programmazione segnalata allo SUAP, è possibile il recupero dei singoli appuntamenti non svolti, a condizione che lo SUAP venga informato dell'impossibilità dello svolgimento dell'appuntamento programmato, prima del suo inizio, via pec, fax o altro supporto informativo. Non è consentito il recupero dell'iniziativa se non vi è stata anticipazione di mancato svolgimento dell'iniziativa. Il gestore dell'attività deve comunicare la data di recupero ed ogni eventuale altra variazione al programma dell'evento almeno 5 giorni prima del suo inizio.

Art. 5 - AUTORIZZAZIONE DI EVENTI IN LUOGHI NON APERTI AL PUBBLICO O CHIUSI

5.1 - Gli imprenditori che organizzano eventi con impiego di sorgenti sonore, che si svolgono in luoghi non aperti al pubblico, devono ottenere l'autorizzazione ai sensi della presente disciplina in materia acustica.

5.2 – Le manifestazioni temporanee od eventi che si svolgono in locali al chiuso, che comportano emissioni sonore dovute ad attività musicali, esercitati a supporto di attività principale di bar, gelateria, ristorante, non udibili all'esterno o ai piani superiori, potranno essere effettuate liberamente, oltre le 16 giornate e gli orari di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 45 /2002, art. 5, all. 3, Tabella 2 – categoria 5, ma dalle ore 22,00 e sino alle ore 8,00 non dovrà essere udibile alcun rumore al di fuori dai locali o ai piani superiori, previo accertamento documentato nella Relazione previsionale di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmate da tecnico abilitato.

A tali fattispecie si applica il punto 7 dei presenti criteri.

Art. 6 - PRESCRIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

6.1 – L'autorizzazione relativa allo svolgimento della manifestazione temporanea od eventi con emissioni sonore può essere subordinata a limitazioni dell'orario di svolgimento, all'obbligo di misurazioni dell'impatto acustico durante l'esercizio, all'adozione di misure di attenuazione o limitazione delle fonti di rumore ed ogni altra prescrizioni ritenuta necessaria in relazione alla specificità dell'evento.

6.2 - E' fatto comunque divieto assoluto di utilizzo di richiami sonori "a spot" durante lo svolgimento di qualsiasi tipologia di manifestazione od evento con emissioni sonore.

Art. 7 – SOSPENSIONE, REVOGA O DINIEGO

7.1 - In presenza di comunicazioni inerenti il disturbo della quiete pubblica o l'abusivo esercizio del titolo che legittima l'esercizio dell'attività, a causa di emissioni sonore non conformi a quanto dichiarato dal gestore o dal tecnico che ha redatto la Relazione previsionale di impatto acustico, alle disposizioni vigenti o alle prescrizioni impartite, lo SUAP, limitatamente all'attività fonte di emissione sonora, può sospendere o revocare propri precedenti provvedimenti, limitarne gli effetti o vietare la protrazione delle manifestazioni od eventi.

7.2 - Lo SUAP, sentita l'Amministrazione Comunale territorialmente interessata, motivando, può negare il rilascio di successive concessioni per l'occupazione di suolo pubblico relative allo svolgimento di future manifestazioni od eventi, analoghi, per elementi soggetti e/o oggettivi, a quelli che hanno dato adito alle comunicazioni di cui al precedente capoverso.

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

8.1 - Per quanto qui non previsto, si rinvia alla vigente disciplina regionale.